

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI E DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Al Ministero della Transizione ecologica
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi
DITEI@PEC.minambiente.it

e, p.c.: All'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero

rgs.ucbambiente.gedoc@pec.mef.gov.it

Oggetto: RESTITUZIONE PER CARENZA DOCUMENTALE (D. Dip. n. 14 del 26/3/2021. Approvazione accordo MTE-INVITALIA servizi tecnico specialistici per l'attuazione del Progetto "Sostegno a comparti/filiere produttivi per l'innovazione tecnologica e la riduzione degli impatti ambientali dei prodotti, dei processi e delle organizzazioni" (Cdc. 12827 del 29/03/2021 - SILEA 59557).

Si restituisce, per carenza documentale, il provvedimento indicato in oggetto, in quanto carente del Documento Unico di Regolarità Contributiva, della nota prot. 0006629 del 11/03/2021, con la quale il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato Generale ha rilasciato l'autorizzazione preventiva alla sottoscrizione del presente Accordo e della nota prot. 0019446 del 24/02/2021, con la quale l'Amministrazione ha comunicato a Invitalia l'esito positivo della valutazione di congruità, note citate nel decreto.

Con l'occasione, si chiede a codesta Amministrazione di voler chiarire:

1) la mancanza di puntuale, adeguata e specifica motivazione circa l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, in luogo del ricorso al mercato, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 100/2020, motivazione che



- faccia, altresì, riferimento al conseguimento di tutti gli altri obiettivi previsti dalla predetta norma, con riguardo ai "benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"; a tale riguardo, il predetto affidamento non sembrerebbe poter trovare, come unica giustificazione, la "significativa esperienza maturata dalla stessa Agenzia nel settore", presente nella delibera n. 13 del 22/3/2021;
- 2) gli specifici motivi per i quali l'atto di affidamento dei servizi tecnico-specialistici per l'attuazione del progetto all'esame sia stato predisposto dall'Amministrazione, e pervenuto al controllo di questo Ufficio, con notevole ritardo rispetto alla data di approvazione del progetto, avvenuta con Convenzione, approvata con D.D. del MISE n. 5044 del 12/12/2017, non risultando sufficiente quanto indicato, a tale proposito, nella determina a contrarre n. 13 del 22/3/2021, laddove si dichiara che l'allungamento dei tempi di avvio del Progetto sia dovuto "alla necessità da parte del MATTM di procedere all'affidamento ad enti in house e/o enti vigilati delle attività di gestione e attuazione del Progetto ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50", motivazione che al contrario dovrebbe giustificare una abbreviazione delle tempistiche;
- 3) se la possibilità di usufruire di proroghe del servizio, prevista dall'art. 4 dell'accordo, abbia, o meno, un costo ulteriore rispetto a quello indicato nel decreto di euro 1.250.775,66 e, più in generale, si chiede, altresì, di precisare quali siano le condizioni ("gravi motivi o comunque per cause non imputabili ad Invitalia") alle quali l'Amministrazione intenda subordinare l'eventuale proroga del servizio;
- 4) i motivi per i quali non sia stata comunicata a questo Ufficio la pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" della già citata delibera a contrarre, considerato che la pubblicazione di atti di tal genere, sul sito della stazione appaltante, risulta obbligatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 co. 1 lett. b) del d. lgs n. 33/2013, art. 29 co. 1 e 192, co. 3 del d. lgs n. 50/2016;
- 5) se, all'interno dell'Amministrazione, siano presenti, o meno, professionalità, in grado di svolgere il servizio affidato, precisazione che risulterebbe essere necessaria, in considerazione del fatto che le attività affidate alla società in house rientrano nelle ordinarie attività del Dicastero e, come tali, sembrerebbero suscettibili di essere svolte dai dipendenti dello stesso, come risulta dal penultimo punto prima del "Considerato che" di pag. 3 della originaria convenzione del 2017, nella quale si legge che: "Le attività ricomprese nella presente Convenzione rientrano a pieno titolo nell'attività di carattere istituzionale e nelle tipologie, modalità e campi di intervento in cui opera il MATTM"; a margine si



- rappresenta, altresì, che l'ipotizzata eventuale carenza di personale, avrebbe, comunque, potuto essere, nel corso di tale periodo, colmata da codesta Amministrazione, considerato che, come detto, il primo atto di approvazione del progetto risale a più di 3 anni fa e cioè, al 12/12/2017;
- 6) quali siano gli specifici "termini previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali riguardanti gli adempimenti amministrativi previsti per l'utilizzo delle risorse comunitarie assegnate dal PON IC", termini che non risultano essere indicati nella delibera a contrarre, laddove, a pag. 3, la stessa tratta della riduzione delle tempistiche di esecuzione del Progetto, al fine di garantire la piena compatibilità con la normativa che disciplina la materia;
- 7) i motivi per i quali l'attestato di congruità non sia stato predisposto dall'eventuale Responsabile unico del procedimento, laddove esistente, oppure da una struttura specifica all'uopo deputata;
- 8) i motivi per i quali l'attestato di congruità appare carente di una valutazione dell'offerta tecnico-economica, con specifico riferimento alle giornate uomo da impiegare, per ogni singolo profilo professionale;
- 9) in considerazione della delicatezza della materia (concorrenza del "Made in Italy") e di quanto stabilito dall'art. 3 comma 2 dell'accordo (Invitalia potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti professionisti), i motivi per i quali lo stesso accordo non stabilisca l'obbligo, per il personale della società affidataria e delle eventuali imprese esecutrici, del rispetto del Codice di comportamento degli impiegati pubblici, come previsto dall'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62.

Resta inteso che, il procedimento di controllo avrà decorrenza soltanto dalla data in cui il provvedimento perverrà completo della idonea documentazione, reputata indispensabile ai fini istituzionali di questo Ufficio.

II MAGISTRATO ISTRUTTORE Cons. Ugo

MONTELLA

(firmato digitalmente)

IL CONSIGLIERE DELEGATO Cons. Franco MASSI (firmato digitalmente)

